

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 6667 /30.2017.11 del 22 MAR. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei Centri Storici l.r. 14/05/2009 n. 6, art. 33 e l.r. 12/08/2014 n. 21, art. 72. - Bando pubblico anno 2015. Richiesta parere.*

Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti
Servizio 6 – Insediamenti abitativi - Contributi
Viale Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo
(Rif. Prot. n. 11776 dell'1.3.2017)

1. Con la nota in riferimento – ed in aderenza alla possibilità di concedere i benefici relativi alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio immobiliare ubicato nei centri storici, in presenza di particolari problematiche – si riferisce che l'art. 5 del relativo bando prevede “*la necessità del possesso di precisi requisiti soggettivi*” e che “*i soggetti richiedenti, in seno all'istanza di partecipazione dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, elencandoli, il possesso degli stessi, indicando, a pena di esclusione, eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione*”.

Viene, pertanto, chiesto l'avviso in ordine alla possibilità, in presenza di reati - ancorché non incidenti sulla moralità professionale del soggetto richiedente - di “*andare al di là delle strette previsioni del bando pubblico, vista la summa di comportamenti illeciti, che come tali non possono essere valutati singolarmente all'atto della predisposizione di un programma di erogazione di fondi pubblici*” e se, pertanto, si debba “*comunque procedere alla concessione delle agevolazioni richieste, oppure, se sia legittimo negare le stesse...*”.

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

2a. Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che questo Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo di legittimità sugli atti e provvedimenti dagli stessi adottati, o, come nel caso di specie, valutazioni di merito circa le determinazioni assunte (o da assumere) che trascendano specifici quesiti di diritto, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali, fattispecie alla quale è ascrivibile il tema di consultazione. Purtuttavia, anche in relazione alla peculiarità del caso, si forniscono delle considerazioni di carattere generale, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dall'istante, utili all'adozione dei provvedimenti di esclusiva competenza di codesto Dipartimento.

2b. La legge regionale 6/2009, art. 33, ha autorizzato l'Assessorato regionale dei lavori pubblici (oggi Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità), previo bando pubblico, a sottoscrivere con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni, e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi.

L'art. 5 del Bando, pubblicato nella GURS n. 16 del 17 aprile 2015, di attuazione della predetta norma, elenca i requisiti soggettivi che i soggetti richiedenti il contributo in conto interessi devono possedere ai fini della partecipazione allo stesso.

I richiedenti, non devono avere carichi pendenti ovvero non devono essere imputati in procedimenti penali in relazione ai delitti di mafia (art. 416-bis c.p.) e ai delitti contro il patrimonio (art. 648-bis, 648-ter c.p.), non devono essere destinatari delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2001 e al D.Lgs. 218/2012 (Codice delle leggi Antimafia) e alla L. 172/2012 (reati sessuali nei confronti di minori), non devono essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, non devono essere destinatari delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa dell'ente).

Inoltre, come previsto dall'allegato A1 – Persone giuridiche, il legale rappresentante dichiara *“che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale”*.

A pena di esclusione deve, infine, indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione.

2c. Poste le superiori premesse, e con riferimento al caso specifico, si osserva che i reati commessi dal soggetto richiedente, come dallo stesso dichiarato, sembrerebbero *prima facie* non rientrare nelle fattispecie previste dal bando come cause di esclusione dall'agevolazione. Peraltro, lo stesso soggetto è stato destinatario di un provvedimento di riabilitazione ex art. 179 c.p., emesso dal G.I.P. del Tribunale di Gela.

In disparte le superiori considerazioni, non può sottacersi, che mentre le cause di esclusione previste dal bando sono tassativamente elencate e riguardano, pertanto, delle fattispecie di reato ben definite, la previsione nel fac-simile di dichiarazione, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e fatta propria dal soggetto richiedente), di ulteriori requisiti legati, più genericamente, all'assenza di condotte penalmente rilevanti che incidono sulla moralità professionale del dichiarante e che, in generale, creano un disvalore sociale non trascurabile, evidenzia la chiara volontà dell'Amministrazione di ampliare la valutazione del beneficiario, e di escludere dalla concessione dei benefici economici soggetti che hanno avuto o hanno in corso (cfr. certificato dei carichi pendenti) dei procedimenti penali.

Inoltre, la verifica della documentazione allegata alla richiesta induce talune perplessità sulla corretta indicazione di “tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione”, prevista nel punto k) della citata dichiarazione.

Sul punto, codesto Dipartimento riferisce che *“dall'istanza di partecipazione...presentata...e dalla documentazione allegata alla stessa, che in copia si trasmette, si evince che, nei confronti del soggetto dichiarante, sono state pronunciate dal 1988 ad oggi diverse sentenze definitive di condanna per svariati reati”* e che *“tali dati hanno trovato riscontro nei certificati, che all'uopo si allegano, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Catania”*.

Invero, l'“*allegato 1*”, cui fa riferimento l'istante nella richiesta del 2 maggio 2016, rimanda esclusivamente ad uno dei reati commessi dal richiedente, per il quale lo stesso è stato condannato con decreto penale del 18 dicembre 2008, e sul quale ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione citato.


Degli altri reati non si è rinvenuta traccia nella documentazione allegata alla richiesta di parere, fatta eccezione per i certificati prodotti, su apposita istanza di codesto Dipartimento, dalla Procura della Repubblica di Catania.


Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che

codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata


Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia


L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

